



COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 08/08/2019 n. 177

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO COMMERCIALE "AREA EX CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE" IN VIA ADRIATICA, FRAZIONE OSIMO STAZIONE.

L'Anno **Duemiladiciannove** il giorno **Otto** del mese di **Agosto** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, per le ore **09:00** ..-----

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott. **GIULIONI GIULIANO**

Presiede l'adunanza **PUGNALONI SIMONE** nella sua qualità di

SINDACO ..-----

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	ANDREONI PAOLA	V.SINDACO	Si
3	CARDINALI FLAVIO	ASSESSORE	Si
4	PELLEGRINI MAURO	ASSESSORE	Si
5	GATTO FEDERICA	ASSESSORE	Si
6	PAGLIARECCI ANNALISA	ASSESSORE	No
7	GLORIO MICHELA	ASSESSORE	Si
8	ANDREOLI ALEX	ASSESSORE	No
	Presenti N. 6	Assenti N. 2	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

----- *** -----



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- in data 22/10/2018 con prot. n. 28723 il Sig. Alessandro Alessandrini in qualità di legale rappresentante del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, proprietario dell'area, ha presentato all'Amministrazione Comunale il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS a firma dell'Arch. Maurizio Piazzini, finalizzato all'avvio del procedimento di adozione di un Piano attuativo relativo ad un Ambito di Trasformazione Ordinata, costituito da una zona **D2-2** "*Nuovi insediamenti produttivi nel territorio urbano ed extraurbano, prevalentemente commerciali di espansione*", e da una zona **F2-1** "*Zone per i parcheggi di quartiere*", sita in via Adriatica, frazione Osimo Stazione, identificata catastalmente al Foglio 46 mappale 301;
- con nota prot. n. 29815 del 31/10/2018 è stato trasmesso alla Provincia di Ancona il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 06/2007;
- con Determina n°80 del 23/01/2019 del Dirigente del Settore IV – Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, trasmessa con nota pervenuta al protocollo comunale in data 25/01/2019 con n. 2275, è stata stabilita la "*Esclusione del presente Piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006*", *fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dai Soggetti Competenti in materia Ambientale*";
- con successiva comunicazione prot. n. 2244 del 25/01/2019 è stata depositata la seguente documentazione integrativa, a firma del Geol. Umberto Fiumani, :
 - Indagini di compatibilità geomorfologica
 - Verifica di compatibilità idraulica e misure per il perseguimento dell'invarianza idraulica;
- con note prot. 2475 e 2476 del 28/01/2019 tale documentazione è stata trasmessa al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, rispettivamente per la richiesta del parere di Compatibilità Geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, e per la Verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011;
- in data 15/03/2019 prot. 7480 è pervenuta la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione del procedimento da parte della Regione Marche, in merito ai pareri di cui sopra, opportunamente inoltrata al soggetto proponente con comunicazione n. 7958 del 19/03/2019;
- in data 21/03/2019 è pervenuta l'integrazione documentale richiesta, con prot. n. 8300, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa - NTA - Dati catastali - Schema di frazionamento - Preventivo sommario di spesa - Documentazione fotografica - Rendering;
 - Tav.1 - Inquadramento territoriale;
 - Tav.2 - Stato attuale: planimetria generale e profili; piante, sezioni e calcolo volumi edifici esistenti;
 - Tav.3 - Progetto: zonizzazione, aree a standard; piani volumetrico e profili.
 - Tav.4a - Reti tecnologiche: fognaria - idrica - gas metano;
 - Tav.4b - Reti tecnologiche: elettrica - pubblica illuminazione - telefonica;
- con nota prot. 8539 del 25/03/2019 tale documentazione è stata trasmessa al Servizio Tutela,



Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, per la riattivazione e conclusione dei procedimenti di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001, e all'art. 10 della L.R. 22/2011;

- con comunicazione assunta al protocollo comunale con n. 9080 del 29/03/2019, è pervenuto dalla Regione Marche, il parere di compatibilità geomorfologica “favorevole”, mentre in merito all'accertamento della Verifica di Compatibilità Idraulica, l'ufficio competente non ha rilevato alcun parere da esprimere;

Considerato che:

- con nota prot. n. 9636 del 03/04/2019 il tecnico incaricato ha trasmesso ad integrazione e sostituzione della precedente, la documentazione di seguito elencata:
 - Relazione illustrativa - NTA - Dati catastali - Schema di frazionamento - Preventivo sommario di spesa - Documentazione fotografica - Rendering;
 - Tav.1 - Inquadramento territoriale;
 - Tav.2 - Stato attuale: planimetria generale e profili; piante, sezioni e calcolo volumi edifici esistenti;
 - Tav.3 - Progetto: zonizzazione, aree a standard; piani volumetrico e profili.
 - Tav.4a - Reti tecnologiche: fognaria - idrica - gas metano;
 - Tav.4b - Reti tecnologiche: elettrica - pubblica illuminazione - telefonica;
 - Schema di convenzione ed Allegato 1;
 - Computo metrico opere di urbanizzazione;
 - Verifica tecnica di compatibilità tra l'intervento in progetto ed il livello di rischio dichiarato (art.9 co.2 NTA del PAI) - Nota integrativa (a firma del Geol. Umberto Fiumani);
- i pareri di competenza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono stati richiesti ai relativi gestori dei servizi a rete, rispettivamente con note prot. 10775 e 10776 del 13/04/2019 alla DEA e all'ASTEA, e con nota prot. 10777 in pari data alla TELECOM ITALIA;
- a seguito della richiesta prot. n. 10764 del 13/04/2019 formulata dallo scrivente ufficio al proponente, è pervenuta la documentazione integrativa, assunta al protocollo in data 25/05/2019 con n. 14851, costituita da tre ulteriori copie degli elaborati già depositati, oltre ai seguenti elaborati aggiuntivi:
 - Asseverazione del tecnico progettista in merito alla conformità urbanistica dell'intervento proposto;
 - Tav.5 - Sistemazione degli spazi verdi: stato di fatto - progetto;
 - Valutazione clima acustico (a firma Ing. Andrea Catena);
- con nota prot. interno n. 689 del 11/07/2019 la Polizia Municipale ha espresso il proprio parere di conformità al Codice della Strada, in merito agli accessi carrabili, con le seguenti prescrizioni:
 1. chiusura vecchio passo carraio posizionato tra via Adriatica (S.S.16) e Via Nino Bixio;
 2. apertura nuovo accesso carraio (in entrata) in via Nino Bixio a circa 15 mt dall'incrocio con via Adriatica;
 3. apertura nuovo accesso carraio (in uscita) in via Nino Bixio a circa 20/30 mt dal primo accesso;
 4. apertura nuovo accesso carraio (entrata e uscita) in via Abbazia a circa 20/30 mt da via Adriatica;
 oltre all'indicazione dell'allargamento della via Nino Bixio di 2/3 mt per tutta la lunghezza dell'area oggetto d'intervento, al fine di agevolare l'ingresso e/o l'uscita dei veicoli;

Rilevato altresì che:

- i principali elementi tecnico-progettuali dell'intervento sono i seguenti:
 - *Identificazione catastale:* Fg 46, mapp. 301 parte
 - *Superficie del comparto:* (A.T.O.) 5.962 mq = (4.216 mq **D2-2**, 1.746 mq **F2-1**)



- **Indice di Utilizzazione (UT):** 0,40 mc/mq
- **S.U.L. max:** 2.000,00 mq
- **V. max:** 8.000,00 mc
- **Descrizione intervento:** la proposta presentata insiste su un'area ubicata lungo la Strada Statale Adriatica nelle immediate vicinanze del piazzale antistante la stazione ferroviaria, in località Osimo Stazione, occupata dai manufatti edilizi del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, e prevede la totale demolizione degli stessi per la realizzazione di una struttura commerciale (media struttura di vendita MS1 = 1.500 mq) e di un ampio parcheggio pubblico; per una migliore fruibilità del parcheggio sono previsti due nuovi accessi all'area nella parte alta del lotto, mentre di quelli esistenti viene chiuso quello all'incrocio tra la Statale e via Abbazia. Partendo da una volumetria esistente di 8.743,14 mc, per effetto di quanto disposto dall'art. 4.03 delle NTA del PRG, nell'area è prevista la realizzazione di una volumetria di progetto ridotta a 8.000,00 mc, che a fronte di un'altezza massima di 4 mt ha una conseguente S.U.L. di 2.000,00 mq, nonostante la normativa di zona consentirebbe la realizzazione di 1.686 mq di S.U.L. (4.216 mq x 0,40 mq/mq);

▪ **Parametri Urbanistico-edilizi:**

Lotti	Sup. fondiaria (mq)	Volume max (mc)	Sup. Utile Lorda (mq)	H max (ml)
unico	3.800,00	8.000,00	2.000,00	4,00

Aree pubbliche	Standard minimi		progetto
Verde pubblico	40% SUL	800,00 mq	416,00 mq
Parcheggi pubblici	40% SUL	800,00 mq	1.746,00 mq
Parcheggi commerciali	1 mq/mq sup.vendita+10%	1.650,00 mq	1.654,00 mq

- le Opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, aree verdi, rete fognaria, pubblica illuminazione, gas-metano, elettrica, acqua, telefonia, ecc.) sono state quantificate nel Computo metrico estimativo in € **170.101,29** (euro centosettantamilacentouno/29), e per la loro realizzazione a scomputo degli oneri, secondo quanto previsto dagli artt. 9-10 della convenzione urbanistica, dovrà essere presentato un progetto definitivo/esecutivo da approvare con successivo e separato atto, costituente Titolo abilitativo;
- le aree per gli standard destinate a verde pubblico che competono al piano attuativo ma non sono individuate/realizzate direttamente, assommano a 384 mq, e per esse viene richiesta la monetizzazione secondo quanto stabilito con D.C.C. n°29 del 23/05/2012, per un valore unitario di **34,68 €/mq** ed un importo totale pari ad € **13.317,12** (euro tredicimilatrecentodiciassette/12), da versare alla stipula della convenzione;
- il Contributo di utilizzo del suolo e dell'ambiente afferente al Piano in esame, ridefinito con D.C.C n°127 del 10/11/2004 in **7 €/mq di superficie coperta**, e che mira alla realizzazione di opere da valutare caso per caso al fine di valorizzare l'intervento privato e migliorare le urbanizzazioni ed i servizi pubblici negli ambienti territoriali in cui gli stessi vengono realizzati, potrà essere individuato per un importo minimo di € **14.000,00** (euro quattordicimila/00), con successivo e separato atto di Giunta Comunale su proposta dello scrivente Ufficio e validazione



del Settore Lavori Pubblici, oppure, qualora monetizzato su richiesta del soggetto proponente, da versare alla stipula della convenzione;

Dato atto che:

- come riportato all'art. 10 co. 2 dello schema di convenzione "*Ai sensi dell'art. 3 co. 2, lett. c), del D.M. 1444/1968 non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:*

a) (...);

b) *le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport;*

c) (...)"

e pertanto si propone di non acquisire al patrimonio pubblico le aree con destinazione a verde, così come proposte dal soggetto attuatore, che dovranno invece rimanere private, ancorché ad uso pubblico, con costi per la manutenzione a totale carico dello stesso, poiché non sussistono i requisiti oggettivi per considerarle di interesse pubblico da acquisire al patrimonio comunale;

- di conseguenza le superfici minime da destinare a verde pubblico, che assommano a mq 800, dovranno essere interamente monetizzate per un valore unitario di **34,68 €/mq** ed un totale di **€ 27.744,00** (Euro ventisettemilasettecentoquarantaquattro/00), da versare alla stipula della convenzione;

Specificato inoltre che:

- nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'[art. 35, co. 1, lett. a\), del D.Lgs. n.50/2016](#), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire, e non trova applicazione il citato decreto;

- prima dell'approvazione definitiva dovranno essere eventualmente adeguati gli elaborati tecnici in base alle prescrizioni formulate nei pareri rilasciati dagli enti competenti (compreso parere P.M.), così come dovrà essere effettuata la predisposizione del nuovo schema di frazionamento, a seguito di quanto descritto sopra, con l'individuazione delle particelle da acquisire al patrimonio comunale al fine di individuare la compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, impianti, ecc), con oneri a carico dei lottizzanti;

- il Piano di Lottizzazione presentato è conforme alle previsioni del PRG vigente, e sarà regolato dall'apposita Convenzione Urbanistica definita sulla base dello "Schema di Convenzione" allegato alla presente, opportunamente adeguato alle eventuali modifiche intervenute nella fase di approvazione;

- in merito alla Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla nota n. 9080 del 29./03/2019, si prende atto della mancata espressione del parere da parte del Servizio Regionale e della documentazione tecnica prodotta dal progettista e dal geologo incaricati; tale nuovo progetto si ritiene migliorativo rispetto alle attuali condizioni urbanistico-edilizie di rischio idraulico; si prende altresì atto delle motivazioni addotte dal progettista riguardo alle condizioni del carico urbanistico. Si rilevano inoltre dei miglioramenti rispetto alle attuali condizioni di rischio idraulico dovute alla eliminazione degli attuali depositi carburanti, del deposito-presidio dei prodotti fitosanitari (nocivi tossici per l'ambiente) e l'eliminazione dei depositi granaglie all'interno del contesto urbano (polveri, rumore, ecc.); si ritiene che l'insieme degli interventi



possono essere considerati migliorativi delle predette condizioni di rischio esondazione, facendo proprie e condivisibili le motivazioni addotte dal progettista e dal geologo incaricati;

- secondo la Relazione di Valutazione del clima acustico, redatta per il piano in oggetto dal tecnico competente in acustica Ing. Andrea Catena ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 28/2001, l'immissione acustica nell'area di lottizzazione rispetta i limiti di riferimento previsti per la "Classe Acustica IV – Aree di intensa attività umana" individuata dal Piano di classificazione acustica comunale, approvato con delibera di C.C. n°147 del 22/11/2006;
- la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria e quella del Costo di Costruzione, andrà corrisposta al Comune e sarà definita in fase di richiesta del Permesso di costruire, così come la quota di Contributo di urbanizzazione primaria, che qualora dovesse superare l'importo delle opere da realizzarsi a scomputo, dovrà essere versata, limitatamente alla differenza, all'atto del rilascio dei permessi relativi ai singoli lotti.
- in riferimento all'art. 3, co. 3 della L.R. n°8/2018 "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET)..." dal 07/11/2018 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi allegati al suddetto schema di RET, con le indicazioni tecniche di dettaglio introdotte con la L.R. n°8/2018. Pertanto dal 07/11/2018 risulta conseguentemente modificato in Regolamento Edilizio Comunale, con particolare riferimento all'art. 13, quindi l'attuazione del presente Piano di Lottizzazione e conseguenti procedimenti abilitativi edilizi dovrà essere conforme al combinato disposto del vigente Regolamento edilizio e le nuove disposizioni di cui alla succitata L.R. 8/2018. Lo stesso art. 7 delle vigenti N.T.A. del P.R.G., nel richiamare le definizioni e precisazioni del R.E.C. va ricondotto alla intervenuta modificazione "*in forza di legge*" da applicarsi dal 07/11/2018.

Si rileva altresì che ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2018 "Disposizioni per la prima applicazione dell'intesa" risulta che "... *il recepimento delle definizioni uniformi ovvero l'applicazione diretta delle medesime ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Le modalità edificatorie continuano a essere regolate dal PRG vigente già adottato alla data di sottoscrizione dell'intesa medesima*". Pertanto si prende atto delle condizioni riportate nel successivo 3° comma di detta L.R. n°8/2018.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Comunale, l'adozione ai sensi dell'art.30 della L.R. n°34/92 e ss.mm.ii del presente Piano attuativo a carattere commerciale denominato "Area ex Consorzio Agrario Provinciale" sito in Via Adriatica, frazione Osimo Stazione.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Dario Santagiustina)

Il Responsabile del Settore
(Arch. Maurizio Mercuri)



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Documento Istruttorio redatto dal Settore Pianificazione, che si condivide e si rende parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 5, comma 13 (lett. b) della L. n. 106/11;

Vista la L.U.N. n°1150/42 nel suo testo vigente;
Vista la L.R. n°34/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n°22/11 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n°8/18;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n°1813 del 21.12.2010;
Richiamata la Deliberazione C.C. n.46 del 31/07/2019;

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Parere favorevole di regolarità tecnica
Il Dirigente del Dipartimento del Territorio – Ing. Roberto Vagnozzi

Parere favorevole di regolarità contabile
La Dirigente del Dipartimento delle Finanze – D.ssa Anna Tiberi

Ritenuto di dover procedere all'adozione del presente Piano Attuativo ai sensi dell'art. 30 della L.34/92;

Ad unanimità di voti, resi a norma di legge

DELIBERA

- 1) di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento istruttorio redatto dal Settore Pianificazione;
- 2) di condividere e fare proprio l'intervento edilizio in questione, valutandolo positivamente rispetto alle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2 delle NTA del P.A.I. in considerazione delle motivazioni prodotte dal tecnico progettista e dal geologo incaricato, unitamente alla documentazione di progetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di adottare, ai sensi dell'art.30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Piano Attuativo a carattere commerciale denominato "Area ex Consorzio Agrario Provinciale" sito in Via Adriatica, frazione Osimo Stazione, composto dai seguenti elaborati a firma dell'Arch. Maurizio Piazzini, che, in corpo separato, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
(*prot.14851 del 25/05/2019*)



- Relazione illustrativa - NTA - Dati catastali - Schema di frazionamento - Preventivo sommario di spesa - Documentazione fotografica - Rendering;
 - Tav.1 - Inquadramento territoriale;
 - Tav.2 - Stato attuale: planimetria generale e profili; piante, sezioni e calcolo volumi edifici esistenti;
 - Tav.3 - Progetto: zonizzazione, aree a standard, planivolumetrico e profili;
 - Tav.4a - Reti tecnologiche: fognaria - idrica - metano;
 - Tav.4b - Reti tecnologiche: elettrica - pubblica illuminazione - telefonica;
 - Schema di convenzione ed Allegato 1;
 - Computo metrico opere di urbanizzazione;
 - Asseverazione del tecnico progettista in merito alla conformità urbanistica dell'intervento proposto e Verifica tecnica di compatibilità tra l'intervento in progetto e le condizioni di rischio dichiarato (art.9 co.2 NTA del PAI) e nota integrativa;
 - Verifica di compatibilità idraulica e misure per il perseguimento dell'invarianza idraulica - Indagini di compatibilità geomorfologica (*a firma del Geol. Umberto Fiumani*);
 - Tav.5 - Sistemazione degli spazi verdi: stato di fatto - progetto;
 - All. AC1 - Valutazione clima acustico (*a firma Ing. Andrea Catena*);
- 4) di prendere atto delle condizioni di applicabilità degli art. 2 e 3 della Legge Regionale n° 8 del 03/05/2018 relativamente all'adozione del presente Piano attuativo e dell'avvenuta integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale secondo le disposizioni della stessa L.R. 8/2018 a cui dovranno attenersi gli interventi edilizi previsti nel presente piano;
- 5) di approvare la proposta di monetizzazione delle aree per gli standard non ceduti, il cui importo è determinato in **€ 27.744,00** (Euro ventisettemilasettecentoquarantaquattro/00), secondo le condizioni stabilite nella Deliberazione C.C. n.29 del 23/05/2012, che dovranno essere versati all'atto della stipula della convenzione;
- 6) di stabilire che gli interventi relativi al Contributo di utilizzo del suolo e dell'ambiente, potranno essere individuati con successivo e separato atto di Giunta Comunale fino al raggiungimento dell'importo minimo di **€ 14.000,00** (euro quattordicimila/00), ovvero monetizzati su richiesta del soggetto proponente, e versati all'atto della stipula della convenzione;
- 7) di stabilire inoltre che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria e del Costo di Costruzione andrà corrisposta al Comune e sarà definita in fase di richiesta di Permesso di costruire;
- 8) di prescrivere, altresì, che prima dell'approvazione definitiva dovranno essere eventualmente adeguati gli elaborati tecnici in base alle prescrizioni formulate nei pareri rilasciati dagli enti competenti, così come dovrà essere effettuata la predisposizione del nuovo schema di frazionamento, a seguito di quanto descritto sopra, con l'individuazione delle particelle da acquisire al patrimonio comunale al fine di individuare la compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, impianti, ecc...), con oneri a carico dei lottizzanti;
- 9) di avviare, a cura dell'Ufficio Segreteria, le procedure di pubblicazione di cui all'art. 30, co. 2 della L.R. n°34/92 così come modificata ed integrata con L.R. n°34/05, e secondo quanto



stabilito dall'art. 32, co. 1-bis della L. n°69/09, dando comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati del Piano presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi, mediante avviso all'Albo pretorio, nonché la trasmissione del presente atto alla Provincia di Ancona, ai sensi dell'art.30, co. 3 della citata L.R. n°34/92;

- 10) di trasmettere copia della presente deliberazione al soggetto proponente per gli eventuali adempimenti di quanto in essa contenuto;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche agli strumenti finanziari già adottati;
- 12) di rendere, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

-----***-----



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO

IL SINDACO
f.to Dott. PUGNALONI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente è stata pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online istituito presso il sito istituzionale dell'Ente

il **30/08/2019** e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Dal Municipio, lì **30/08/2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì 30/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO

<p>La presente è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il 30/08/2019 nota n. ed è divenuta esecutiva il _____ ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000</p>
